



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 Aprile 2025

Con i poteri del Consiglio Comunale

N. 16

Data: 09/07/2026

OGGETTO: **REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'anno duemilaventisei, il giorno 09 del mese di Luglio, alle ore 11:10 nella residenza comunale, in apposita sala, risultano presenti i Signori Commissari.

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	Dott.ssa Antonella Scolamiero	X	
2	Dott.ssa Daniela Caruso	X	
3	Dott. Emilio Saverio Buda	X	

Preside la seduta la dott.ssa Antonella Scolamiero

Partecipa alla seduta il dott.ssa Dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio, Segretaria Generale, anche con funzioni di verbalizzante.

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, dei relativi servizi pubblici locali, ecc;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Dato atto che il Comune di Caserta, con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 1° agosto 2024, ha istituito e disciplinato l'imposta di soggiorno con uno specifico regolamento;

Rilevato che è sorta l'esigenza di rivedere il predetto regolamento al fine di definire meglio gli obblighi delle strutture ricettive, di rivedere le tariffe e la disciplina sugli agenti contabili, il che ha comportato una revisione complessiva del regolamento;

Visto l'allegato regolamento sull'imposta di soggiorno modificato ed integrato rispetto alla versione vigente;

Dato atto che le modifiche ed integrazioni apportate non sono tali da far prevedere una variazione in diminuzione del gettito previsto nel bilancio di previsione 2026/2028, pari ad euro 250.000,00, e che quest'ultimo sarà comunque oggetto di monitoraggio periodico e di eventuali variazioni di bilancio in caso di discostamenti;

Dato atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente*

adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;

- Part. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...”;*

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che, con regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 1° agosto 2024, è stata istituita l'imposta di soggiorno;
2. di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nella versione allegata alla presente proposta di deliberazione;
3. di trasmettere la presente proposta con l'allegato regolamento sull'imposta di soggiorno all'Organo di revisione per l'acquisizione del prescritto parere di cui all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000°;
4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*” (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
5. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...”.*

Il Funzionario d'imposta

F. to Dr. Francesco Picozzi

Il Dirigente

F. to D.ssa Antonietta Carrella

Oggetto	REGLOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
---------	---

Si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione: favorevole.

Caserta, li 3 luglio 2026

Il Dirigente Finanziario
F. to D.ssa Antonietta Carrella

Oggetto: REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale

Con votazione unanime resa nei modi di legge

DELIBERA

1. di dare atto che, con regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 1° agosto 2024, è stata istituita l'imposta di soggiorno;
2. di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nella versione allegata alla presente proposta di deliberazione;
3. di trasmettere la presente proposta con l'allegato regolamento sull'imposta di soggiorno all'Organo di revisione per l'acquisizione del prescritto parere di cui all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000°;
4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
5. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...".



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Modifiche ed Integrazioni**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 – Destinazione del gettito	3
Articolo 4 – Soggetto passivo	3
Articolo 5 – Esenzioni	4
Articolo 6 – Misura dell'imposta	4
Articolo 7 – Versamento dell'imposta	4
Articolo 8 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e comunicazioni	5
Articolo 9 – Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 10 – Sanzioni	6
Articolo 11 – Riscossione coattiva	6
Articolo 12 – Rimborsi e compensazione.....	7
Articolo 13 – Contenzioso.....	7
Articolo 14 – Funzionario responsabile dell'imposta.....	7
Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie.....	7

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lg. n. 23/2011.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'area aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 *ter*, del D.L. n. 50/2017 conv. in L. n. 96/2017 e ogni altra struttura ricettiva di cui alla Legge regionale in materia di turismo, situate nel territorio del Comune di Caserta.

ARTICOLO 3 DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. Il gettito rinveniente dall'applicazione dell'imposta, identificato in uno specifico capitolo delle entrate, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali e tutti gli altri interventi previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. L'Amministrazione costituisce un tavolo tecnico con funzioni consultive, progettuali e di monitoraggio, composto dai rappresentanti della Giunta e del Consiglio, delle Associazioni di categoria, per monitorare l'applicazione dell'imposta, le eventuali problematiche di carattere tecnico e l'effettivo impiego del gettito.
3. La Giunta, attraverso un percorso di partecipazione con il Tavolo di cui al comma 2, in sede di approvazione degli strumenti di programmazione, individua l'elenco annuale delle opere ed azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta.

ARTICOLO 4 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Caserta.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. I gestori delle strutture ricettive nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
4. I soggetti gestori di piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni a cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, provvederanno all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 5 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori o accompagnatori che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i soggetti che debbono effettuare visite mediche, cure e terapie in day hospital presso strutture sanitarie ed un eventuale accompagnatore;
 - e) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - f) i volontari che prestano soccorso in caso di calamità;
 - g) portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 75% con loro accompagnatore, a condizione che alloggino nella medesima stanza;
 - h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - i) i dipendenti di strutture ricettive che, nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano presso strutture ricettive ubicate nel territorio comunale;
 - j) gli studenti universitari fuori sede;
2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
 - per le ipotesi di cui al precedente comma, lett. b), c) e d), apposita attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà, altresì, dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
 - per l'ipotesi di cui al precedente comma, lett. e), f), g), h), i) e j), apposita attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000.
3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a conservare le attestazioni di cui al precedente comma 2, rilasciate dall'ospite per l'esenzione, per un periodo di cinque anni.

ARTICOLO 6 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è pari ad euro 2,00 al giorno a persona per pernottamenti effettuati in strutture ricettive diverse da quelle di cui al successivo comma.
2. L'imposta relativa agli alberghi a 4 stelle è pari a euro 3,00 al giorno a persona, mentre quella relativa a 5 stelle e/o superiori è pari a euro 5,00 al giorno a persona.
3. L'imposta si applica, nella misura determinata nei commi 1) e 2), per ogni pernottamento, per un massimo di 15 giorni consecutivi.
4. L'imposta si applica per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 7 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva, entro il termine del periodo del soggiorno, o secondo le modalità previste dai portali telematici.
2. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che gestisce i portali telematici, provvede alla

riscossione dell'imposta rilasciando quietanza della somma riscossa. Le quietanze rilasciate dovranno essere conservate per un periodo di cinque anni.

3. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E COMUNICAZIONI

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Caserta, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno si rifiuti di versarla o lo faccia con ritardo, il gestore è comunque tenuto a corrispondere l'imposta di soggiorno al Comune nei tempi stabiliti, in quanto è responsabile del pagamento della stessa, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi del comma 1 *ter* dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e del D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020.
3. I gestori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:

- a) informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;
- b) richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- c) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'art. 5;
- d) accreditarsi al portale telematico messo a disposizione dal Comune di Caserta per la gestione dell'imposta di soggiorno contestualmente all'inizio dell'attività. Per le attività già in corso, il predetto accreditamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione del presente regolamento.
- e) Mediante il portale, il gestore comunica al Comune entro 24 ore dall'arrivo:
 - il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - il relativo periodo di permanenza;
 - il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - il numero di soggetti esenti dal pagamento;
 - l'imposta dovuta;
 - le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

Tali informazioni sono propedeutiche al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto;

- f) versare mensilmente al Comune di Caserta le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, esclusivamente tramite il portale telematico messo a disposizione dall'Ente. Contestualmente al versamento periodico, occorre trasmettere la comunicazione oggetto dell'importo versato, contenente il riepilogo mensile delle informazioni di cui al precedente punto e).

I riversamenti al Comune, per ciascuna struttura ricettiva, devono essere effettuati esclusivamente mediante il sistema PagoPA.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

- g) trasmettere al Comune di Caserta, tramite il portale web messo a disposizione dall'Ente, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, una comunicazione riepilogativa delle informazioni di cui al precedente punto e) con l'importo versato, il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, dell'imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La comunicazione periodica deve essere trasmessa e presentata anche qualora non vi sia stato nessun ospite presso la struttura nel periodo di riferimento.

h) presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 23/2011;

i) inserire, obbligatoriamente in sede di iscrizione al portale, il codice identificativo di struttura ricettiva CIN della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive, il Codice Unico delle Strutture Ricettive (CUSR) della Campania e il numero di SCIA rilasciata dal SUAP del Comune.

Il codice CIN dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità ed esposto, in maniera visibile, all'esterno della struttura ricettiva secondo le modalità stabilite dalla legge. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online.

l) conservare, per un periodo di cinque anni a partire dalla data di invio della relativa dichiarazione annuale, tutta la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 1, comma 792 e seguenti, della L. n. 160/2019.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti alla gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
 - disporre ispezioni amministrative, anche tramite la Polizia locale, presso le strutture di cui all'art. 2 del presente regolamento;
3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori saranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni ai sensi dell'art. 10.

ARTICOLO 10 SANZIONI

1. Le violazioni di natura tributaria al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 nonché secondo le disposizioni del presente articolo. Le violazioni al presente regolamento, di natura amministrativa, sono punite con la sanzioni pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da irrogarsi in base alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumulativa si applica la sanzione tributaria dal 100 per cento al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Per tutte le altre violazioni degli obblighi disposti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 tranne nel caso in cui la normativa prevede una specifica sanzione. In tal caso si applica la normativa specifica.

ARTICOLO 11 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 12 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive in eccedenza rispetto al dovuto, il maggior importo può essere recuperato mediante compensazione con quanto dovuto alle successive scadenze, previa autorizzazione del competente Servizio comunale. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Caserta almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.

ARTICOLO 13 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria competente ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Città di Caserta

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Organo di revisione economico finanziario

Verbale n. 7 dell'8 luglio 2026

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione della Commissione straordinaria coi poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto "**Regolamento Imposta di Soggiorno - Modifiche ed Integrazioni.**"

Il giorno 8, del mese di luglio, dell'anno 2026, in modalità telematica, si è riunito, previa convocazione, il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Caserta, nominato con delibera della Commissione straordinaria n.27 del 10 luglio 2025, nelle persone dei signori:

avv. prof. Carmine Cossiga, presidente;

dott. prof. Luca Sensini, componente;

dott.ssa Francesca Pantò, componente,

per procedere all'esame della proposta di deliberazione riflettente l'oggetto ricevuta via mail in data 7 luglio e munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla dirigente Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Si premette che, il Comune di Caserta, con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 1° agosto 2024, ha istituito e disciplinato l'imposta di soggiorno approvando uno specifico regolamento che, con l'odierna proposta, si intende modificare e integrare al fine di definire meglio gli obblighi delle strutture ricettive, di rivedere le tariffe e la disciplina sugli agenti contabili.

In particolare, il nuovo articolo 3 modifica il comma 3 che attribuiva la qualifica di agente contabile di fatto al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta la persona tenuta al pagamento dell'imposta di soggiorno. Con ciò si provvede all'adeguamento del Regolamento all'Ordinanza n. 1527 del 2026 con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che i gestori sono responsabili d'imposta e non sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, né a rendere il "conto giudiziale".

Ne consegue la previsione, all'articolo 13, che le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria competenti ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sopprimendo l'articolo 14, comma 2 che, invero, già attribuiva la competenza alle commissioni tributarie.

L'articolo 5 estende l'esenzione a particolari casi di soggiorno come gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici ogni 25 partecipanti, i dipendenti di strutture ricettive e gli studenti universitari fuori sede.

L'articolo 6, invece, incrementa la misura dell'imposta da 1,50 a 2 euro, da 2 euro a 3 euro e da 3 euro a 5 euro ed estende da 10 a 15 giorni il massimo dei giorni consecutivi per i quali sarà applicabile l'imposta.

L'articolo 8 riscrive gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e comunicazioni in maniera più puntuale utilizzando il sistema PagoPA.

L'articolo 10 elimina il comma 4 in materia di attività accertative basate sul metodo induttivo.

A mente dell'articolo 15, le modifiche del regolamento avranno effetto, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel parere di regolarità contabile è precisato che le modifiche non dovrebbero apportare riduzioni di gettito, salve verifiche in sede di monitoraggio.

IL COLLEGIO

Visti:

l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

l'art. 52 del D.lgs. 446/97;

l'art. 13, comma 15-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

l'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione **di deliberazione della Commissione straordinaria coi poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Regolamento Imposta di Soggiorno - Modifiche ed Integrazioni."**

La riunione termina, previa stesura del presente verbale che viene successivamente inserito nell'apposito raccoglitore ed inviato al Protocollo generale del Comune per la sua assegnazione a cura del Segretario generale alla Commissione straordinaria e alla Dirigente del Servizio Finanziario.

Il Collegio dei revisori dei conti

avv. prof. Carmine Cossiga
CARMINE
COSSIGA

dott. prof. Luca Sensini

dott.ssa Francesca Pantò



Firmato digitalmente da:

Sensini Luca

Firmato il 08/07/2026 18:01

Seriale Certificato: 4309157

Valido dal 04/03/2025 al 04/03/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da: Francesca Panto'
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC
NAPOLI/05936561215
Data: 09/07/2026 06:03:16

LA PRESIDENTE
Commissione Straordinaria
F.to Dott. Antonella Scolamiero

LA SEGRETARIA GENERALE
F.to Dott. ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata affissa all'ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n° 69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 gg. naturali e consecutivi.

Caserta, lì 09/07/2026

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to dott.ssa Caterina D'Albore